

**CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI CERTIFICAZIONI MEDICHE DI
IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA - ANNI 2023-2024**

Contratto tra l'Azienda Regionale della Salute (ARES) e la Struttura sanitaria denominata **STUDIO MEDICO SPORTIVO – CITTA' DI OLBIA** per gli anni 2023-2024.

L'Azienda Regionale della Salute (ARES) con sede in Selargius (CA) Via Piero della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott.ssa Annamaria Tomasella, C.F. TMSNMR64A70L700N (in forza della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/34 del 30/12/2021), domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte

e

la Struttura sanitaria **STUDIO MEDICO SPORTIVO – CITTA' DI OLBIA** (di seguito denominata Struttura) con sede legale in Olbia, via Palestro 25 e sede operativa in Olbia, via Pisa 10, Partita IVA 02422040903, nella persona del legale rappresentante Dott. Pasquale Ruiiu, C.F. RUIPQL84H07L093I dall'altra, hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso che:

- la Legge regionale n. 24 del 11.09.2020, art. 31, prevede che l'ARES stipuli contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;
- In base alle disposizioni della Giunta Regionale, l'Ares è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale;
- le disposizioni attuative del DPCM 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli

	Essenziali di Assistenza", individuano i livelli di Assistenza che il SSN deve	
	garantire a tutti i cittadini;	
	- l'allegato 1 al succitato DPCM identifica, tra le certificazioni di idoneità sanitaria,	
	quelle ricomprese dai LEA (cittadini di età inferiore agli anni 18 e i portatori di	
	handicap) e quelle escluse dai LEA (certificazioni per l'esercizio della pratica	
	sportiva e per lo svolgimento dell'attività sportiva agonistica, i cui oneri sono a	
	carico del richiedente);	
	- La tutela sanitaria dell'attività sportiva, in quanto funzione di sanità pubblica e di	
	prevenzione collettiva, viene collocata dal decreto legislativo n. 502/1992 e	
	ss.mm.ii, nell'ambito del Dipartimento di prevenzione delle Aziende sanitarie locali.	
	Il sistema regionale attribuisce la funzione di certificazione dell'idoneità alla pratica	
	sportiva agonistica e non agonistica ai centri pubblici di medicina dello sport, per il	
	tramite del Dipartimento di prevenzione (con articolazione su base distrettuale me-	
	diate gli ambulatori di medicina dello sport), e ai centri privati autorizzati e/o ac-	
	creditati, previa stipula di un contratto con la ASL competente per territorio, ai sensi	
	dell'articolo 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992.	
	- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/71 del 01.06.2023, ha fissato i tetti	
	di spesa (anni 2023/2024), per l'acquisto da privato accreditato di prestazioni rela-	
	tive al rilascio di certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non ago-	
	nistica e ridefinito il sistema tariffario regionale che costituisce il riferimento per la	
	valorizzazione delle certificazioni incluse nei LEA e di quelle extra LEA (a paga-	
	mento da parte dell'utente), erogate anche dai servizi pubblici di medicina dello	
	sport, con decorrenza dal 1° giugno 2023;	
	- la RAS ha approvato le linee di indirizzo per le AASSLL ai fini della predisposizio-	
	ne dei Piani preventivi di attività finalizzati a definire il fabbisogno di prestazioni di	

	medicina sportiva;	
	- Con deliberazione n. 208 del 31.08.2023, Ares Sardegna, sulla base dei piani	
	preventivi predisposti dalle ASL, ha approvato il piano di ripartizione delle risorse	
	per l'acquisto delle prestazioni di medicina sportiva ricomprese nei LEA (anni 2023-	
	2024) a favore delle strutture private accreditate e ne ha autorizzato la relativa sti-	
	pula;	
	- Gli uffici competenti di Ares hanno eseguito con esito positivo l'attività istruttoria	
	finalizzata alla regolare stipula con le strutture accreditate eroganti prestazioni di	
	Medicina dello Sport;	
	Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite conven-	
	gono quanto segue:	
	Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto	
	La Struttura STUDIO MEDICO SPORTIVO – CITTA' DI OLBIA è legittimata alla	
	stipulazione del presente contratto in quanto accreditata con provvedimento SUA-	
	PE n. 846 del 06/12/2022 adottato dal Comune di Olbia ai sensi e per gli effetti del-	
	la L.R. 20/10/2016 n. 24 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regio-	
	nali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti erogatori privati e Ares.	
	Il contratto definisce:	
	- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;	
	le prestazioni erogabili, distinte per tipologia a favore dei cittadini aventi dirit-	
	to, riportate nell'allegato Y al presente atto.	
	Nel rispetto della capacità erogativa della struttura risultante dal provvedimento di	
	accreditamento, le certificazioni potranno essere rilasciate anche agli aventi diritto	
	residenti presso ASL della Regione Sardegna diverse da quella nella quale insisto-	
	no le strutture contrattualizzate;	
	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 20px;">3</div>	

	- Il budget di spesa attribuito riportato nell'allegato Y al presente atto;	
	- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle	
	attività oggetto del presente contratto, incluse quelle rese in eccesso;	
	- i controlli che saranno attivati dalle Asl e le sanzioni previste in caso di inadem-	
	pienza;	
	- il debito informativo della Struttura verso l'ASL, il SSN e il SSR in relazione alle	
	prestazioni erogate;	
	- le modalità di accesso dei cittadini alle prestazioni.	
	Articolo 2 - Requisiti di accreditamento	
	Preliminarmente alla stipulazione del contratto:	
	- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato	
	rilasciato l'accREDITamento istituzionale da parte della Regione;	
	- l'ARES dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente	
	per i contratti pubblici quali, Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC),	
	certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal CCIAA. L'ARES deve	
	acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 d.lgs.06/09/2011, n.	
	159 e s.m.i.;	
	- nel caso di acquisto di prestazioni da società professionali mediche od odontoia-	
	triche, in qualunque forma costituite, e società di capitali, l'ARES dovrà richiedere	
	all'ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare	
	adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 1, comma 39, L. 23/08/2004,	
	n. 243.	
	Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio	
	dell'accREDITamento definitivo l'ARES, avvalendosi dei competenti Servizi delle	
	ASL, potrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contrat-	

	to, la Struttura non ancora in possesso dell'accreditamento istituzionale possessa i	
	requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere cor-	
	rettamente agli obblighi contrattuali.	
	Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato	
	per gli adempimenti di competenza.	
	Le ASL altresì dovranno accertare che le prestazioni erogate siano riconducibili al-	
	le attività autorizzate e accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano	
	contenuti entro quelli massimi consentiti dal provvedimento di accreditamento isti-	
	tuzionale.	
	Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimen-	
	to di accreditamento non verranno remunerate.	
	La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vi-	
	genza del presente contratto e le ASL si impegnano a verificare la persistenza dei	
	requisiti strutturali avvalendosi dei competenti servizi.	
	Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica	
	La Struttura eroga prestazioni di Medicina dello sport con l'assetto organizzativo	
	riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanzia-	
	le.	
	La dotazione organica della Struttura, è specificata nell'elenco nominativo del per-	
	sonale, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima, dal quale devo-	
	no risultare per ciascun dipendente il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta	
	dal predetto personale, l'Unità Operativa di appartenenza, l'impegno orario setti-	
	manale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato e per il personale medico	
	la specializzazione posseduta. Qualora il personale sia addetto a più attività dovrà	
	essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste. Tale elenco nominativo do-	
	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	

	vrà essere allegato al presente atto.	
	La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Azienda Sanita-	
	ria Locale ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i	
	medesimi parametri previsti per l'allegato X e autocertificare, al termine di ogni se-	
	mestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesi-	
	ma. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda	
	Sanitaria Locale.	
	L'esistenza delle situazioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in ma-	
	teria di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque	
	legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la riso-	
	luzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti	
	di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura, entro 30	
	giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.	
	Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità	
	La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti	
	ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente	
	la gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e	
	sanitari. La stessa garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti	
	nella Carta dei Servizi di cui viene fornita copia alla ASL.	
	La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di	
	protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente, sia nei trattamenti	
	interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.	
	La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad	
	utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto e a	
	sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ARES e allegato al presente	

	contratto.	
	Articolo 5 - Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di	
	accreditamento	
	I competenti servizi delle Asl possono effettuare controlli inerenti il mantenimento	
	da parte della struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.	
	La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari delle Asl presso la Struttu-	
	ra. Al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il Legale Rap-	
	presentante della Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.	
	Qualora venga accertata la carenza dei predetti requisiti si dovrà dare comunica-	
	zione al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza	
	Sociale per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Il mancato rispetto di tali	
	obblighi costituisce per l'erogatore causa di sospensione dell'accreditamento ai	
	sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8 quater e	
	ss. del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii. e della regolamentazione	
	regionale in materia e determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del	
	presente contratto.	
	Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la	
	risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile del presente contratto.	
	Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che,	
	a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del manteni-	
	mento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica di cui all'art. 3,	
	possono chiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte della	
	ASL.	
	Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori	
	La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel	
	7	

	rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela	
	retributiva, previdenziale e assicurativa degli stessi, ivi comprese quelle relative al-	
	la regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro	
	(artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).	
	La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni	
	nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio; qualora venisse	
	rilevata la violazione del detto obbligo, su segnalazione dei dipendenti o delle	
	OO.SS., la Struttura dovrà consegnare all'ASL copia delle buste paga relative alle	
	retribuzioni non corrisposte, in tutto o in parte, ai dipendenti.	
	L'ASL, previa diffida ad adempiere al pagamento entro il termine di 10 giorni, nel	
	caso che il detto adempimento non venga rispettato, procederà alla decurtazione	
	pari al 1% del budget annuale assegnato alla Struttura con riferimento al periodo	
	interessato. Qualora si verificano gravi e/o o ripetute violazioni in relazione al detto	
	obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. e del	
	successivo art. 16 bis del presente atto.	
	Articolo 7 - Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle	
	prestazioni	
	La Struttura si impegna ad erogare, le prestazioni, come da provvedimento di ac-	
	creditamento nei limiti del budget assegnato nell'allegato Y, parte integrante del	
	presente contratto;	
	La Struttura si impegna a garantire che le visite mediche sportive, nel rispetto di	
	quanto previsto dal D.M. 18.02.1982, siano integralmente effettuate da un medico	
	specialista in medicina sportiva eventualmente coadiuvato, nei limiti delle compe-	
	tenze del profilo professionale d'appartenenza, da personale tecnico ed infermieri-	
	stico, ferma e impregiudicata la possibilità di avvalersi di altri specialisti per queglii	

	accertamenti strumentali obbligatoriamente indicati nelle Tabelle A e B del citato	
	D.M., ovvero ritenuti necessari sotto il profilo clinico, dallo specialista di medicina	
	sportiva, ai fini del rilascio della certificazione di idoneità sportiva.	
	Gli accertamenti diagnostici e strumentali considerati aggiuntivi, ovvero richiesti dal	
	medico certificatore in presenza di fattori di rischio o su fondato sospetto clinico,	
	sono soggetti a regolare prescrizione e al regime di partecipazione/esenzione alla	
	spesa sanitaria in vigore per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e costitui-	
	scono la remunerazione da corrispondere agli erogatori privati accreditati per le	
	certificazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza.	
	Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le	
	attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno. Le	
	prestazioni dovranno inoltre essere erogate nel rispetto dei requisiti previsti dalla	
	vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativo, igienico-sanitario e di sicu-	
	rezza strutturale, ambientale e tecnologica.	
	Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle	
	prestazioni durante tutto l'arco dell'anno e nell'intero territorio (o specifiche porzioni	
	di territorio) di competenza delle singole Asl, la struttura, in accordo con gli altri e-	
	rogatori privati, si impegna a presentare alla Asl, entro il termine indicato	
	dall'Azienda Sanitaria Locale, un piano attraverso il quale viene garantita, per le	
	diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e	
	le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti	
	unilateralmente dalla Asl.	
	La Struttura si impegna inoltre a dare immediata comunicazione e giustificazione ai	
	responsabili dell'Azienda Sanitaria Locale delle eventuali interruzioni o sospensioni	
	che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni	
	<div data-bbox="705 2007 748 2080" data-label="Page-Footer"> <p>o</p> </div>	

	oggetto del presente contratto.	
	La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dalla Asl o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttura possono determinare la risoluzione del contratto. In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità ed efficacia.	
	La Struttura, garantisce la regolare registrazione delle prenotazioni, dei tempi e delle liste d'attesa per ciascuna prestazione o agenda e le comunica alla Asl di competenza.	
	Articolo 8 – Modalità di accesso e di esecuzione del servizio	
	Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede direttamente mediante richiesta del presidente delle società sportive ai sensi del DM 18.02.1982.	
	La Struttura dovrà accertare la correttezza dei dati identificativi dell'utente e il rispetto delle disposizioni normative in materia; nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle medesime, la struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.	
	Le prestazioni saranno erogate secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta o nel rispetto delle priorità d'accesso disciplinate dalla normativa vigente.	
	L'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire, inoltre, nel rispetto dei principi sottoelencati:	
	- qualità delle prestazioni;	
	- appropriatezza dell'erogazione della prestazione secondo: le linee guida specifiche, i principi della medicina basata sulle evidenze clinico-scientifiche e nel rispetto dei tempi minimi ove previsti, ed eventuali procedure identificate dalle singole Federazioni sportive;	

	- osservanza dei tempi minimi di erogazione delle prestazioni; si precisa a tal fine	
	che laddove nel corso della vigenza del contratto dovessero essere modificati i	
	tempi minimi di esecuzione delle prestazioni, i volumi oggetto del presente contrat-	
	to saranno automaticamente rideterminati, fatto salvo in capo alla Struttura il diritto	
	di recesso che dovrà essere esercitato con le modalità di cui all'art. 10; fermo ed	
	impregiudicato che la Struttura avrà diritto al pagamento delle prestazioni erogate	
	fino alla data della notifica all'Azienda del provvedimento regionale di rimodulazio-	
	ne dei volumi;	
	- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso in-	
	formato.	
	Articolo 9 - Appropriatezza clinica	
	In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le	
	prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi e delle quantità effettivamente necessa-	
	rie al soddisfacimento del bisogno diagnostico terapeutico del paziente e nel rispet-	
	to delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti regionali di ap-	
	plicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM, 29 novembre	
	2001, e s.m.i.	
	Articolo 10 – Debito informativo	
	La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza all'assolvimento	
	del proprio debito informativo nei confronti della Asl, dell'Assessorato dell'Igiene e	
	Sanità e dell'Assistenza Sociale inerente le prestazioni sanitarie erogate, oggetto	
	del presente contratto, garantendo la corretta alimentazione dei relativi flussi infor-	
	mativi che ne rilevano l'erogazione secondo i tempi, le modalità e le indicazioni for-	
	nite dalla ASL anche per tramite dell'utilizzo degli attuali applicativi resi disponibili	
	alla Struttura o di futura introduzione e secondo gli attuali disciplinari vigenti o di	

	futura introduzione.	
	In caso di inosservanza degli obblighi sopra indicati, fatti salvi i casi in cui	
	l'omissione non sia imputabile alla struttura, viene applicata la sanzione di 1 € per	
	ciascuna prestazione erogata in modalità difforme dai punti sopra riportati, che an-	
	drà in decurtazione dai pagamenti delle prestazioni, sempre che ciò non costituisca	
	più grave inadempienza. La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza seme-	
	strale, entro il trentesimo giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo,	
	le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si	
	procederà a una decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.	
	Articolo 11 – Fascicolo Sanitario Elettronico	
	La Regione, secondo quanto previsto all'art. 12 del Decreto-legge 18 ottobre 2012,	
	n. 179, ha realizzato il sistema regionale di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	
	che costituisce una raccolta informatizzata di tutti i documenti sanitari dei cittadini	
	prodotti durante il processo di diagnosi e cura dalle strutture sanitarie che lo pren-	
	dono in carico, sia pubbliche che private.	
	L'alimentazione del FSE con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi, in manie-	
	ra continuativa e tempestiva, costituisce un obbligo di legge ex art. 11 del DL n. 34	
	del 19.05.2020 "DL Rilancio" (convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Pertan-	
	to, è onere della Struttura garantire che i propri sistemi informativi possano tra-	
	smettere i documenti sanitari digitali prodotti al sistema FSE della Regione attra-	
	verso i canali telematici previsti. Deve inoltre garantire quanto segue:	
	1) Ogni referto e/o documento sanitario deve essere trasmesso al FSE. Fanno ec-	
	cezione i referti che ricadono nelle casistiche di anonimato previste dalla legge.	
	2) Ogni documento e/o referto, oltre alle attese informazioni cliniche, deve riportare	
	obbligatoriamente il Codice Fiscale (CF) del paziente, che deve rigorosamente	

	provenire dalla lettura della Tessera Sanitaria al fine di evitare le omocodie ed erro-	
	ri di imputazione, e deve essere firmato digitalmente.	
	3) Deve informare gli assistiti che il referto sarà inviato, una volta pronto, in formato	
	digitale nel FSE a cui potrà accedere con la propria identità digitale SPID o TS-	
	CNS. Nel caso il cittadino non disponga dell'identità digitale lo si deve invitare ad	
	attivarla con le modalità specificate nel materiale divulgativo messo a disposizione	
	nel portale web medir.sardegna salute.it . L'accesso del FSE dei minori o persone	
	sottoposte a tutela deve essere effettuato secondo le disposizioni specifiche regio-	
	nali.	
	4) Deve informare il cittadino che il referto sarà disponibile per la consultazione,	
	salvo diversa indicazione fornita dallo stesso paziente, direttamente al proprio me-	
	dico curante (MMG o PLS) e che nessun altro operatore sanitario potrà visualizzar-	
	lo in assenza del suo consenso esplicito.	
	L'integrazione con il FSE può essere oggetto di apposito messaggio divulgativo o	
	pubblicitario verso i cittadini, da parte del soggetto privato.	
	Articolo 12 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni	
	Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base a tariffe on-	
	nicomprensive di cui alla DGR n. 19/71 del 01.06.2023, suscettibili di aggiornamen-	
	to e/o adeguamento sulla base di specifici provvedimenti regionali.	
	La suddetta DGR ha ridefinito il sistema tariffario regionale e fissato i tetti di spesa	
	per l'acquisto da privato accreditato di prestazioni relative al rilascio di certificazioni	
	di idoneità alla pratica sportiva agonistica.	
	Il termine di decorrenza dell'applicazione delle suddette tariffe è fissato dal mede-	
	simo provvedimento al 1° giugno 2023.	
	Tale sistema di tariffazione costituisce, altresì, riferimento per la valorizzazione del-	

	le certificazioni incluse nei LEA e di quelle extra LEA (a pagamento da parte dell'utente), erogate dai servizi pubblici di medicina dello sport.	
	Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da trasmettere all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite raccomandata PEC o A/R.	
	Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del Decreto Legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume di prestazioni si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 13. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.	
	Articolo 13 –Budget di Spesa	
	Il budget di spesa previsto per le prestazioni di Medicina dello Sport è il seguente:	
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> anno 2023 Euro 86.900,00 </div>	
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> anno 2024 Euro 86.900,00 </div>	
	La Struttura si impegna a non superare il budget di spesa contrattato, superato il quale le prestazioni non potranno essere remunerate, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 14 del presente contratto.	
	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: auto;"></div>	

	Articolo 14 – Superamento budget di spesa	
	La Struttura si impegna a rispettare il budget di spesa riportato nell'art. 13, così	
	come specificato nell'allegato Y del presente contratto. Le prestazioni che la strut-	
	tura eventualmente deciderà di erogare oltre il budget contrattato potranno essere	
	eventualmente remunerate con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le	
	sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle	
	altre strutture aziendali e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a-	
	ziendale annuale stabilito dalla Giunta Regionale che rappresenta, pertanto, un	
	vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in	
	misura proporzionale al budget assegnato per l'anno di riferimento.	
	Articolo 15 - Metodologia del sistema dei controlli	
	La Struttura documenta l'attività sanitaria erogata a mezzo del flusso informativo	
	inviato mensilmente alla ASL che costituisce il riferimento per la definizione dei	
	rapporti economici, in conformità alle disposizioni della vigente normativa. Il flusso	
	informativo deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni. La ASL effettuerà i	
	controlli sul debito informativo. I controlli dovranno, tra l'altro, sulle base di disposi-	
	zioni nazionali, regionali e della ASL, riguardare:	
	-l'appropriatezza delle prestazioni richieste;	
	-il rispetto delle indicazioni previste sull'erogabilità delle prestazioni nei provvedi-	
	menti regionali di applicazione dei L.E.A.;	
	-le modalità di erogazione delle prestazioni.	
	Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa na-	
	zionale e regionale e dalle Linee Guida, si procederà alla contestazione ai fini della	
	decurtazione degli importi non dovuti.	
	In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione	

	della documentazione, ove consentito.	
	La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura, o parte di essa, contestata. Qualora si rilevi la mancanza di invio di dette note di credito, si procederà alla decurtazione pari all'1% del budget assegnato alla Struttura nel periodo di riferimento.	
	Articolo 16 - Fatturazione e riscontri documentazione	
	Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'Azienda Sanitaria Locale con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento mediante fattura elettronica. Contestualmente all'invio della fattura elettronica, la struttura dovrà aver cura di allegare alla documentazione tutti gli elementi che consentano alle strutture del Dipartimento di Prevenzione di verificare che le prestazioni erogate ricadano tra quelle ricomprese nei LEA.	
	La Struttura dovrà trasmettere, secondo le modalità tecniche comunicate dalle ASL sempre entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento la documentazione a corredo che evidenzii il dettaglio delle prestazioni effettuate;	
	In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e della documentazione di cui sopra, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato nel periodo di riferimento. Eventuali fatture integrative possono essere emesse esclusivamente entro il bimestre successivo a quello in cui ha avuto luogo la prestazione e dovranno essere inviate congiuntamente alla documentazione integrativa coerente con la fattura. In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.	
	Articolo 17 - Pagamenti	
	Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe di cui all'art. 12 del presente contratto, predeterminate dai provvedimenti re-	
	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	

	gionali. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente alla Asl i riepiloghi	
	indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento	
	entro il termine di 10 giorni di cui al precedente art. 16.	
	La Asl, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente	
	all'impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa veri-	
	fica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento	
	dell'importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato. La	
	ASL sulla base delle risultanze dei controlli e verifiche di congruità effettuati, prov-	
	vederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture relative ai mesi	
	successivi, richiedendo all'erogatore privato l'emissione della nota di accredito, e in	
	tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo contestato, o di	
	addebito (fattura integrativa). La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdedu-	
	zioni alla ASL entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso contra-	
	rio, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credi-	
	to per l'importo contestato. Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, La ASL,	
	nel successivo termine di 30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione ac-	
	cogliendo o respingendo, in tutto o in parte, le controdeduzioni. In tale ultimo caso	
	la Struttura ha l'obbligo di emettere la nota di credito per l'intero importo richiesto.	
	In ogni caso, la ASL procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle	
	somme contestate in via definitiva. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effet-	
	tuato fino al raggiungimento del budget da parte di ogni singolo erogatore privato.	
	Qualora la ASL non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando	
	l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli	
	interessi determinati nella misura e con le modalità previste dalla legislazione vi-	
	gente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fattu-	

	razione di detti interessi da parte dell'Erogatore privato interessato. L'avvenuto sal-	
	do non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività	
	erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.	
	Articolo 18 - Risoluzione del contratto	
	Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura,	
	qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:	
	a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del pre-	
	sente contratto;	
	b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;	
	c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la	
	buona riuscita del servizio;	
	d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al	
	pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;	
	e) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;	
	f) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione agli obblighi di cui all'art. 6;	
	La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura	
	almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a cia-	
	scuna delle fattispecie sopra riportate.	
	Qualora la ASL ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta	
	all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produ-	
	zione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. L'erogatore	
	potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di	
	categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine,	
	la ASL valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente	
	dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi richiede	

	rimento da parte della RAS della titolarità dell'accreditamento in capo al cessiona-	
	rio, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti della ASL degli e-	
	ventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.	
	Articolo 22 - Registrazione e regime fiscale	
	Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del	
	D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è	
	soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte 2 ^a della	
	Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a	
	carico della struttura erogante. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in	
	maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n.	
	642/1972 e ss.mm.ii.	
	Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a ri-	
	chiederla. Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il	
	presente accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n.	
	633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e	
	private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tu-	
	tela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi	
	delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e	
	integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi. Copia del contratto sotto-	
	scritto dalle parti dovrà essere inviato da ARES via PEC all'Assessorato dell'Igiene	
	e Sanità e dell'Assistenza sociale.	
	Articolo 23 - Approvazione clausole	
	Si approvano espressamente, dopo averle lette ed esaminate, le clausole contenu-	
	te nei sotto indicati articoli del presente contratto:	
	- Articolo 5. Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accredi-	

[illegible]

ALLEGATO Y – contratto per l'acquisizione di certificazioni mediche di idoneità alla pratica sportiva – anni 2023 - 2024

ASL: GALLURA

STRUTTURA: STUDIO MEDICO SPORTIVO OLBIA

ANNO 2023		ANNO 2024	
TETTO	€ 86.900,00	TETTO	€ 86.900,00

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi possibili calcolati in base a quanto previsto dall'accreditamento nei limiti del tetto assegnato.